

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

La società **VANONI GIARDINAGGIO SNC di Franco Vanoni & C.** con sede in BODIO LOMNAGO (Va), Via Delle Vigne n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale 03032780128, in persona del legale rappresentante Vanoni Daniele Codice Fiscale VNNDNL84P10L682O in appresso per brevità denominata "Appaltatore"

E

L'impresa **Angioletto Borri** con sede in 21040 MORAZZONE (Va), Via Gallarate n. 7, Partita IVA 01233770120 e Codice Fiscale BRRNLT61M14L682O, nella persona di Borri Angioletto, in qualità di titolare, in appresso per brevità denominata "Subappaltatore"

Ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

- che l'Appaltatore ha assunto in appalto dal Comune di Induno Olona, con sede in 21056 Induno Olona (VA), Via Porro, 35 appresso denominata "Ente Appaltante" i servizi relativi a: **"Manutenzione delle aree a verde pubblico (parchi, giardini, prati stabili) – biennio 2022/2023, Lotto 1 – CIG: 913613511C"**;
- che l'Appaltatore intende subappaltare parte dei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto principale ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici, finanziari e morali e in particolare il taglio dei tappeti erbosi con ausilio di rasaerba e/o decespugliatore;
- che il Subappaltatore intendendo candidarsi all'esecuzione in subappalto di detti servizi ed in attesa della necessaria autorizzazione dell'Ente Appaltante impegnandosi sin da ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dall'Appaltatore, dichiara sotto propria responsabilità:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;
 - c) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - d) di non essere incorso nell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - e) di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di Varese al n. BRRNLT61M14L682O;

- f) di essere intestatario delle idonee posizioni assicurative di seguito riportate:

INPS – CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI Via Volta n. 5 21100 VARESE
di osservare gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali per gli operai in forza nei confronti dell'INPS – CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI.
Al medesimo Ente viene versato anche il contributo antinfortunistico INAIL Viale Aguggiari n. 6 21100 VARESE (INAIL N. 999999999) Codice Azienda : 012105-01 BRR NLT 61M14 L682O Codice CIDA: N. 140679

CASSA EDILE di Varese Via Cairoli n. 5 -n. 5376 del 01/10/2010
INAIL CODICE DITTA 230632 -POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE N. 20961370

INPS N. MATRICOLA 8712979379 SETTORE INDUSTRIA – CLASSE EDILIZIA

- g) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 7 L.55/1990;
- h) di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente contratto;
- i) di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- j) di essere assicurato sulla responsabilità civile verso terzi;
- k) di aver preso visione ed accettare il Progetto, il Capitolato Speciale e i relativi allegati, regolanti i rapporti tra "Appaltatore" ed "Ente Appaltante" che, pur non essendo fisicamente allegati costituiscono, per quanto attiene ai lavori oggetto del presente Contratto di subappalto, parte essenziale del contratto, fermo restando che, in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto, prevarrà quanto sancito da quest'ultimo;
- l) di essersi recato sul posto prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il Subappaltatore si è obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;
- m) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dall'Appaltatore che considera completa ed esauriente;

- n) di avere esaminato il progetto e di ritenerlo tecnicamente realizzabile nonché idoneo al conseguimento dell'oggetto dell'appalto tra Appaltatore ed Ente Appaltante;
- o) di essere a conoscenza:
- dei vincoli eventuali cui è sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti;
 - degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per la realizzazione dei lavori;
 - della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni;
 - delle risorse esistenti nella zona;
 - delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori (quali, ad esempio, la contemporanea esecuzione di altre prestazioni e forniture, i limitati spazi disponibili all'interno del cantiere, la presenza di sottoservizi, la viabilità di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che caratterizzano tale viabilità etc.), del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione onerosa in genere;
- p) di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sull'espletamento delle proprie prestazioni e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;

Tutto ciò premesso ed assunto come parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in appalto dall'Appaltatore al Subappaltatore dei servizi sopra indicati.

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per dare finiti i servizi affidatigli in conformità a quanto previsto nel progetto ed a perfetta regola d'arte in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche previste dal contratto e dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto tra Appaltatore ed Ente Appaltante.

Art. 2

Prezzi unitari

Per le prestazioni affidate in subappalto sono stati praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso, con uno sconto non superiore al 20% (venti per cento), come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 50/2016) e s.m.i.

Sulla base delle Leggi e regolamenti vigenti, non verranno applicati al Subappaltatore ribassi sugli oneri di sicurezza di sua spettanza.

Art. 3

Importo contrattuale

L'importo complessivo presunto per il taglio dei tappeti erbosi con ausilio di rasaerba e/o decespugliatore, da contabilizzarsi, è di € 39.000,00 (euro trentanovemila/00), di cui € 980,00 (euro novecentottanta/00) per oneri relativi alla sicurezza. Tali oneri sono relativi agli apprestamenti della sicurezza di pertinenza dell'Impresa. Le parti dichiarano, altresì, che sull'importo degli oneri della sicurezza non è stato applicato alcun ribasso. Resta inteso che gli oneri di cui al D.Lgs. n.81/2008 Titoli I, II e III sono da intendersi ex lege, a carico del Subappaltatore e compresi nel prezzo sopra convenuto senza che per gli stessi venga data particolare e separata evidenza.

L'importo contrattuale potrà variare in più o in meno in relazione alle effettive esigenze del progetto o a possibili varianti progettuali, senza che ciò possa dar luogo a richieste di maggiori compensi o indennizzi da parte del Subappaltatore.

Art. 4

Contabilità

La contabilizzazione verrà redatta a seguito presentazione del rapportino dei servizi eseguiti. Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in proporzione all'avanzamento degli stessi.

Rimane in facoltà dell'Appaltatore effettuare a fine dei servizi la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente Appaltante e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale.

Art. 5

Fatturazione elettronica - Pagamenti

In considerazione dei tempi previsti per la contabilizzazione ed il pagamento dei servizi all'Appaltatore, ben noti al Subappaltatore, i pagamenti dovuti allo stesso saranno effettuati con bonifico bancario entro 30 giorni dopo che l'Appaltatore avrà ottenuto l'effettivo pagamento delle corrispondenti partite da parte dell'Ente Appaltante, previa fatturazione elettronica.

Il pagamento delle prestazioni contabilizzate provvisoriamente al Subappaltatore è pertanto sospensivamente e risolutivamente condizionato al riconoscimento, a termini del contratto tra Ente Appaltante e Appaltatore, delle medesime prestazioni nella contabilità redatta dalla Stazione Appaltante e alla emissione e trasmissione delle relative fatture (e delle eventuali note di credito a scomputo) all'Appaltatore.

Il Subappaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi. In ogni caso il Subappaltatore dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

Nel caso di ritardo imputabile all'Appaltatore nella corresponsione degli importi certi liquidi ed esigibili a norma del presente contratto saranno riconosciuti interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'art.1284, primo comma, del c.c.

Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:

- CIG 913613511C
- Riferimenti al presente contratto di subappalto

In occasione di ciascun pagamento, il Subappaltatore dovrà presentare all'Appaltatore la seguente documentazione:

- DURC regolare in corso di validità
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 - Legge 13/08/2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in Legge con modificazioni della Legge 17/12/2010, n. 217
- Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il regolare pagamento all'erario delle ritenute di lavoro dipendente.

Le fatture, ai sensi del dell'art. 1, comma 3, D.Lgs del 05/08/2015 n. 127/2015, dovranno essere emesse in formato elettronico.

Art. 6

Invariabilità dei prezzi

I prezzi di cui al precedente articolo 2) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei servizi oggetto del presente contratto. Non si farà luogo, pertanto, per nessuna ragione alla revisione dei prezzi concordati, in quanto si intendono, fissi, invariabili e validi per tutta la durata del contratto indipendentemente dagli eventuali ritardi, e ciò anche in deroga a quanto previsto dagli art. 1467 e 1664 del C.C., assumendo espressamente il Subappaltatore ogni alea relativa.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..

A tal fine il Subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite ai conti correnti dedicati sui quali dovranno essere effettuati i pagamenti:

Istituto Bancario :IntesaSanpaolo S.p.A. – Filiale di Varese - 03842

codice IBAN: IT76L0306910810100000001063

ABI: 03069

CAB 10810

Conto corrente n. 1000000001063

CIN L

Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti:
BORRI ANGIOLETTO nato a Varese IL 14/08/1961 res. in 21100 Varese Via Monte Generoso n. 133
codice fiscale: BRRNLT61M14L682O
FRANZETTI FRANCA nata a Varese IL 14/01/1961 res. in 21100 Varese Via Monte Generoso n. 133
codice fiscale: FRNFNC61A54L682R

L'impresa Subappaltatrice si impegna inoltre:

- a. a comunicare all'appaltatore ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo;
- b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato;
- c. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto di subappalto, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 a pena di nullità assoluta e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di contratto.

Art. 8

Persone autorizzate dal Subappaltatore

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile delle prestazioni da eseguire il Sig. Curcio Alfredo che deve essere reperibile nel cantiere per tutta la durata del servizio.

Art. 9

Tempi di esecuzione

I servizi dovranno essere iniziati, condotti ed ultimati dall'Impresa in conformità al programma stabilito e redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e comunque nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto stipulato dall'Appaltatore con l'Ente Appaltante.

Al Subappaltatore sarà comunicato, con congruo anticipo, dall'Appaltatore, l'effettiva disponibilità dei luoghi oggetto della prestazione, la data di inizio degli stessi e le eventuali variazioni al programma concordato (e/o l'eventuale cronoprogramma di dettaglio), tali da consentire l'approntamento delle attrezzature e la disponibilità del personale per la realizzazione delle opere.

Le variazioni al programma concordato saranno considerate valide a tutti gli effetti contrattuali decorsi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione al Subappaltatore.

Qualora le operazioni previste in Contratto non procedessero in conformità ai programmi concordati/comunicati, il Subappaltatore verrà invitato dall'Appaltatore ad adeguarsi ai predetti programmi entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla contestazione.

In caso di mancata osservanza a quanto sopra nei tempi previsti l'Appaltatore potrà, senza ulteriore preavviso, risolvere in tutto o in parte il presente Contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni, ivi compresi quelli derivanti dal nuovo appalto a terzi.

L'Appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e previo congruo preavviso (sette giorni naturali e consecutivi), di eseguire direttamente o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni ai fini del rispetto dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve, eccezioni e/o richiesta di indennizzi da parte del Subappaltatore.

La risoluzione ed il recesso saranno efficaci con la semplice comunicazione in tal senso dell'Appaltatore tramite lettera raccomandata.

Nel caso di variazioni progettuali, verrà stabilito un nuovo programma servizi a cui il Subappaltatore dovrà assoggettarsi nei modi di cui sopra.

Art. 10

Penali

Le eventuali penali, che l'Appaltatore è chiamata a corrispondere nei confronti dell'Ente Appaltante per il ritardo, o gli eventuali danni subiti dall'Appaltatore stesso, per cause imputabili alla responsabilità del Subappaltatore, saranno dal Subappaltatore stesso prontamente rimborsati all'Appaltatore.

Al raggiungimento di un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore potrà risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato previo invio di semplice comunicazione scritta con la quale dichiara di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei servizi ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei servizi non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma.

L'Appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei servizi al fine del mantenimento delle previsioni del cronoprogramma, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

Art. 11

Varianti

Eventuali varianti all'oggetto del presente contratto debbono essere ordinate per iscritto dall'Appaltatore e dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto medesimo.

Il Subappaltatore non può introdurre di propria iniziativa variazioni ovvero addizioni ai servizi assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore.

La valutazione economica della variante sarà effettuata applicando i Prezzi Unitari ovvero eventuali nuovi prezzi concordati o, in caso di disaccordo, imposti dall'Appaltatore.

In deroga ad ogni altra disposizione vigente il Subappaltatore riconosce espressamente all'Appaltatore il diritto di introdurre varianti ai servizi che comportino nel loro complesso un aumento o una diminuzione del corrispettivo anche superiori al 20%.

L'Appaltatore potrà sempre ordinare l'esecuzione di servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto, con conseguente riduzione del corrispettivo, senza che nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 12

Danni alle opere e/o a terzi

Il Subappaltatore assume la responsabilità dei servizi prestati fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del Subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile, anche oltre il decorso del termine di cui all'art. 1670 del codice civile.

Il Subappaltatore, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dall'Appaltatore in danno del Subappaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dall'Appaltatore a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del Subappaltatore nonché mediante escussione delle garanzie prestate.

Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti del Subappaltatore per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei servizi prestati, il Subappaltatore è obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e per mantenere comunque indenne l'Appaltatore.

Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto dovessero convenire in giudizio l'Appaltatore, il Subappaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta dell'Appaltatore stessa, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltagli mediante lettera raccomandata ed anche se non

tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne l'Appaltatore dalle pretese dei terzi.

Art. 13

Custodia del cantiere

Il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del proprio cantiere e dei servizi stessi.

Qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto l'Appaltatore al risarcimento dei danni.

Art. 14

Sorveglianza

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni dell'Ente Appaltante, in quanto documentate, e a quelle impartite dal Referente di Cantiere dell'Appaltatore, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'Appaltatore in compiti che non le competono.

Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei servizi da parte dell'Appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione degli stessi.

Il Subappaltatore acconsente sin da ora che l'Appaltatore e/o l'Ente Appaltante e/o persone da essi designate, prendano visione e ottengano copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile (se previsto), nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 15

Sicurezza sul lavoro

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore, sopportandone ogni conseguente onere che si intende compensato dal Corrispettivo.

In particolare, dovrà assicurare lo svolgimento delle lavorazioni previste e disciplinate dal presente contratto in modo che risultino coordinate e compatibili con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze) e conformi a quanto previsto dall'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili). Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali. Il personale del Subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli oneri di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale come previsto dall'art.26 comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, facendosi carico lo stesso, in caso di violazione, delle eventuali conseguenze collegate alle sanzioni stabilite dal Decreto medesimo.

Art. 16

Divieto di cessione di credito

Resta esplicitamente esclusa la possibilità di cessione del credito o la sostituzione del Subappaltatore con un diverso destinatario o beneficiario del pagamento o dell'incasso, in qualunque modo e con qualunque strumento contrattuale avvenga detta sostituzione (mandato all'incasso, delegazione, ecc.).

Art. 17

Divieto di subappalto

L'Impresa esecutrice non potrà cedere né subappaltare, neppure in parte, i servizi oggetto del presente contratto.

La violazione del disposto di cui al primo capoverso comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per colpa dell'Impresa, con conseguente diritto dell'Appaltatore di ottenere il risarcimento di tutti danni.

Art. 18

Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore

Fermo restando l'obbligo del Subappaltatore, a fronte dei prezzi pattuiti all'art. 2), di eseguire tutte le opere, anche non espressamente previste, necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte dei servizi, in conformità al presente contratto e nei termini convenuti, e pertanto senza limitazione alcuna, sarà sempre a cura e a carico del Subappaltatore stesso:

- a) osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) rendere tempestivamente edotta l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- c) applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il

quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

- d) provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, denominazione dell'impresa di appartenenza e numero di autorizzazione del subappalto da parte dell'Ente Appaltatore, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in legge dalla Legge 4 agosto 2006 n.248;
- e) provvedere a proprio onere alla stipula delle seguenti polizze assicurative prima dell'inizio dei servizi:
 - polizza macchinari
 - polizza All risks;
- f) ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- g) gestire rifiuti e residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità;
- h) curare l'espletamento di ogni ulteriore onere necessario per il compimento dell'oggetto contrattuale e come tale compreso e compensato dai prezzi del presente contratto;
- i) assumere ogni onere di vitto, alloggio e trasferta per le proprie maestranze operanti in cantiere nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti;
- j) stipulare convenzioni con strutture di ristorazione esterne all'area di cantiere, onde fornire pasti caldi al personale operante in cantiere;
- k) assumere oneri e responsabilità per la sorveglianza e custodia diurna e notturna dei propri materiali ed attrezzature giacenti in cantiere;
- l) responsabilità civile e penale per danni incidenti, ecc. verificatisi per cause dipendenti dall'Impresa;
- m) sostenere ogni altro onere, adempimento e magistero che, non espressamente a carico dell'Appaltatore, sia comunque necessaria o utile per dare i lavori finiti a regola d'arte e nei tempi richiesti dall'Appaltatore;

Art. 19

Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al

Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, ossia:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subcontratti, cessione di contratto e cessione di credito;
- c) inadempimenti nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dall'Ente con qualsiasi mezzo;
- d) frode o grave negligenza nell'esecuzione della prestazione;
- e) sospensione non autorizzata della prestazione;
- f) ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto ai tempi previsti per le singole lavorazioni nel programma contrattuale e/o rispetto al piano di recupero eventualmente ammesso ed approvato dall'Appaltatore;
- g) inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni impartite dall'Appaltatore in materia di condotta dei lavori, contabilità e specifiche tecniche;
- h) mancata osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro;
- i) vizi di esecuzione della prestazione, quando:
 - il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 - l'impresa non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, abbia presentato un piano inidoneo, e si sia reso inadempiente rispetto al piano approvato dall'Appaltatore;
- j) modifica, anche di fatto, della composizione societaria e organizzazione d'impresa del Subappaltatore tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste contrattualmente;
- k) fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- l) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, inclusa la mancata produzione della documentazione necessaria per l'accertamento "Antimafia" di cui al D. Lgs. 490/94 e s.m.i.;
- m) verificarsi di qualsiasi causa ostativa (interdizione, divieto) alla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, normative ed alle buone regole dell'arte;
- o) in caso in cui venga meno il Contratto posto in essere tra la Committente

e l'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei servizi, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. L'Appaltatore avrà infatti diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta al Subappaltatore.

Il contratto sarà inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo diverso dall'inadempimento del Subappaltatore, venga meno il contratto tra Ente Appaltante e l'Appaltatore. Dell'intervenuto effetto risolutivo verrà data comunicazione dall'Appaltatore al Subappaltatore tramite semplice raccomandata A.R. Laddove si verifichi tale ipotesi, al Subappaltatore sarà riconosciuto il pagamento, ai prezzi contrattuali, dei materiali approvvigionati a piè d'opera e/o delle lavorazioni nella misura delle quantità desunte da riscontri effettivi sui materiali, supportati dalla eventuale esibizione dei relativi documenti di trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle effettive quantità, ed il Subappaltatore non avrà nulla più a che pretendere dall'Appaltatore a nessun titolo.

Art. 20

Recesso unilaterale del contratto

È facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con Raccomandata A.R. o mezzo PEC, con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento delle sole prestazioni eseguite e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

Art. 21

Sospensione del servizio

L'Appaltatore potrà disporre sospensioni totali e parziali del servizio in caso di disposizioni in tal senso da parte dell'Ente Appaltante, nonché quando, a suo insindacabile giudizio, ragioni tecniche, di pubblico interesse o ragioni di particolare necessità lo consiglino.

Nessun diritto, indennizzo e/o compenso spetterà al Subappaltatore in conseguenza delle sospensioni disposte dall'Appaltatore e/o dall'Ente Appaltante, salvo la concessione di una proroga del termine di ultimazione delle lavorazioni.

In caso di sospensione totale o parziale il Subappaltatore garantirà comunque la custodia delle opere eseguite.

Art. 22

Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto)

La validità del presente contratto è subordinata all'esito negativo conseguente

all'accertamento "antimafia" di cui alla vigente legislazione.

Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria finalizzata a tale accertamento. In caso di inadempimento a quanto previsto l'Appaltatore si riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta.

Analogamente, l'Appaltatore si riserva il diritto di richiedere tutti i danni diretti e indiretti, subiti e/o subendi, nel caso in cui venisse in qualsiasi modo accertata, anche nel corso dello svolgimento del presente contratto, a carico del Subappaltatore, l'esistenza di una delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 10 della L. n° 575/1965 e successive modifiche e integrazioni. In tale circostanza in ogni caso il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

Art. 23

Foro competente

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Varese.

Art. 24

Rinvio al codice civile

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Art. 25

Tutela dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D.Lgs. 196/03, le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che saranno eventualmente forniti nel futuro nell'ambito del presente rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa e sono altresì reciprocamente informati dei diritti di cui godono, indicati nell'articolo 7 del D.Lgs. 196/03.

Art. 26

Gestione ambientale in cantiere

Il Subappaltatore si fa carico di ogni onere derivante dalla produzione di rifiuti

dalle attività che eseguirà in cantiere.

Il Subappaltatore si impegna a non lasciare o abbandonare in cantiere rifiuti di qualsiasi genere e quantità. Per alcun motivo le attività del Subappaltatore dovranno causare percolamenti e/o sversamenti d'acque o altri liquidi pericolosi o meno in cantiere.

Il Subappaltatore si impegna a munire di eventuali sistemi di captazione e assorbimento di liquidi accidentalmente sversati a terra i propri addetti ed inoltre comunicherà ogni problematica a livello ambientale immediatamente al Referente di Cantiere dell'Appaltatore.

Il Subappaltatore qualora intenda impiegare trasportatori propri o terzi per la rimozione di rifiuti dalla stessa prodotti ed il conferimento a discariche o centri di riciclaggio se ne accolla l'intero onere derivante. Per una maggior trasparenza di tale gestione il Subappaltatore si rende disponibile a fornire copia delle autorizzazioni al trasporto e alla ricezione di tali rifiuti a dimostrazione della corretta applicazione della normativa vigente in ambito Ambientale. La copia di tale documentazione sarà resa disponibile all'Appaltatore e all'Ente Appaltante.

Bodio Lomnago, 22 maggio 2023

L'APPALTATORE

VANONI GIARDINAGGIO SNC

VANONI GIARDINAGGIO s.n.c.

Via delle Vigne, 10

21040 BODIO LOMNAGO (VA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 03032780128

IL SUBAPPALTATORE

ANGIOLETTO BORRI

ANGIOLETTO BORRI

Sede Legale: Via Gallarate, n. 7

Tel. 0332.892452 - Fax 0332.893240

21040 MORAZZONE (Varese)

Cod. Fisc. BRR NLT 61M14 L6820

Partita IVA 01233770120



ANGIOLETTA BORRI
Sede Legale: Via Gallarate, n. 7
Tel. 0332.892452 - Fax 0332.893240
21040 MORAZZONE (Varese)
Cod. Fisc. BRR NLT 61M14 L6820
Partita IVA 01589770120

SCADE IL 10-09-2024

Dir. C.I. E.10,84
Dir. Segreteria E.0,52

AU7052449

IPZS spa - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

BODIO LOMNAGO (VA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AU7052449

DI

VANONI

DANIELE

Cognome VANONI

Nome DANIELE

nato il 10-09-1984

(atto n.1687 P. SA)

a VARESE (VA)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza BODIO LOMNAGO (VA)

Via VIA DELLE VIGNE, 1

Stato civile stato libero

Professione ARTIGIANO/A

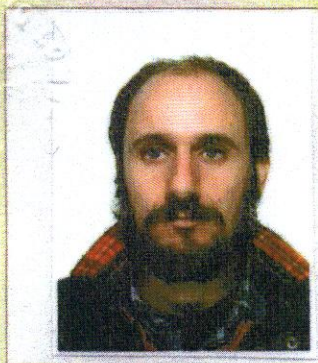
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,80

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari ---



Firma del titolare *Daniele Vanoni*

BODIO LOMNAGO 13-11-2013

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

D'ORDINE DEL SINDACO

(Marco Franzetti)

